

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1467)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(MORO)

di concerto col **Ministro della Marina Mercantile**

(PIERACCINI)

col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

col **Ministro delle Finanze**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(MATTEOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 1974

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, concluso a Pechino l'8 ottobre 1972

ONOREVOLI SENATORI. — Nel corso delle trattative in materia di rapporti commerciali che hanno fatto seguito al riconoscimento della Repubblica popolare cinese da parte italiana fu manifestato, da parte del Governo cinese, il desiderio di concludere un Accordo di navigazione marittima tra i

due Paesi per facilitare le operazioni commerciali delle rispettive navi e favorire l'istituzione di nuove linee e, in genere, lo sviluppo dei traffici.

Tale desiderio fu condiviso da parte italiana anche in considerazione del fatto che le prospettive di sviluppo dell'economia ci-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nese, nel nuovo quadro delle relazioni ufficialmente riallacciate col mondo occidentale, sono tali da lasciare ampio spazio alle possibilità di espansione dei modesti servizi marittimi diretti e indiretti attualmente esistenti.

Fu così deciso, in occasione della prima riunione a Pechino della Commissione mista italo-cinese, di iniziare una trattativa a livello tecnico per l'elaborazione del testo dell'auspicato Accordo di navigazione. La trattativa fu rapida e conclusiva, grazie anche allo spirito di comprensione manifestato dalle due Parti. L'Accordo in questione non si discosta sostanzialmente dai similari Trattati ed Accordi precedentemente sottoscritti dall'Italia con altri Paesi: esso infatti non è un accordo « di traffico », ma semplicemente un accordo che regola il trattamento riservato, rispettivamente, da ciascuna delle due Parti contraenti alle navi battenti la bandiera dell'altra Parte o gestite da compagnie di navigazione dell'altra Parte.

Dopo il preambolo, nel quale viene confermato il fine di sviluppare amichevoli relazioni tra i due Paesi e di sviluppare la cooperazione nel campo dei trasporti marittimi, l'articolo 1 sancisce il diritto delle navi delle Parti — o, previo consenso, di terze bandiere, ma gestite da compagnie di navigazione delle due Parti — ad effettuare il trasporto di merci e di passeggeri oltre che tra i due Paesi anche tra ciascuno di essi e terzi Paesi.

L'articolo 2 prevede la reciproca concessione del trattamento della Nazione più favorita alle navi mercantili della due Parti, « nel comune desiderio di conseguire una effettiva parità di trattamento ». Tale formula rappresenta una soluzione di compromesso rispetto all'originaria richiesta italiana di introdurre la clausola del « trattamento dei nazionali » che i cinesi — per loro ragioni di politica generale — hanno recisamente sostenuto di non poter accettare, e, almeno in prospettiva, assicura il raggiungimento di una effettiva

parità di trattamento delle rispettive navi nei porti delle due Parti.

Il secondo comma dell'articolo 2 esclude dal suddetto trattamento i privilegi eventualmente concessi a terzi Paesi in sede di unioni doganali od istituzioni similari (vedi CEE).

L'articolo 3 precisa l'estensione del trattamento della Nazione più favorita; l'articolo 4 esclude dalle concessioni previste dall'Accordo il cabotaggio e le altre attività legalmente riservate alle proprie navi nazionali.

Secondo formule ormai consuete nei Trattati di navigazione, gli articoli 5, 6, 7 e 8 regolano l'assistenza da prestare alle navi dell'altra Parte in caso di rischi marittimi o altri pericoli, il riconoscimento dei libretti di navigazione dell'equipaggio, la facoltà di scendere a terra, il diritto del comandante o di un suo rappresentante di recarsi presso le proprie Autorità diplomatiche e consolari, ed infine il riconoscimento dei certificati di nazionalità e di stazza delle navi.

L'articolo 9 prevede l'esenzione dall'imposta sul reddito derivante da noli e da servizi passeggeri.

Lo stesso articolo 9 e il 10 prevedono le modalità di pagamenti e riscossioni, stabilendo che essi verranno regolati in valute convertibili concordate da entrambe le Parti.

L'articolo 11 prevede la possibilità, a richiesta di una qualunque delle due Parti, di incontri tra rappresentanti appositamente designati dalle competenti Autorità per seguire l'andamento dello sviluppo commerciale tra i due Paesi e per esaminare tutte le questioni di comune interesse derivanti dall'attuazione dell'Accordo. La norma consentirà di dare all'Accordo una effettiva vitalità, rinnovabile nel tempo ed adattabile a tutte le mutevoli esigenze dei traffici marittimi.

L'articolo 12 prevede la data di entrata in vigore dell'Accordo (trenta giorni dopo il reciproco scambio delle ratifiche) e il preavviso (dodici mesi) per la denuncia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sui trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, concluso a Pechino l'8 ottobre 1972.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 12 dell'Accordo stesso.

ALLEGATO

ACCORDO SUI TRASPORTI MARITTIMI

tra

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, al fine di sviluppare amichevoli relazioni tra i due Paesi e di rafforzare la cooperazione nel campo dei trasporti marittimi, hanno, in conformità con i principi di eguaglianza e del reciproco vantaggio, convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti contraenti convengono di consentire alle navi mercantili battenti la bandiera nazionale della Repubblica italiana e quella della Repubblica popolare cinese di navigare tra i porti dei due Paesi aperti al commercio estero e di effettuare il trasporto di merci e di passeggeri tra i due Paesi o tra ciascuno di essi e terzi Paesi.

Con il consenso delle competenti Autorità delle due Parti contraenti, navi mercantili battenti le bandiere nazionali di altri Paesi gestite da compagnie di navigazione delle due Parti possono operare nello stesso modo.

Articolo 2

1. — Le Parti contraenti, nel comune desiderio di conseguire una effettiva parità di trattamento delle navi delle due Parti contraenti, convengono di accordare reciprocamente il trattamento della Nazione più favorita alle navi mercantili di cui all'articolo 1 ed ai loro equipaggi, per quanto concerne l'adempimento delle formalità e dei regolamenti doganali, sanitari e portuali, come pure l'ancoraggio nel porto o l'ormeggio, lo spostamento degli ormeggi, il carico e lo scarico delle merci, il trasbordo del carico ed i necessari rifornimenti per le navi, l'equipaggio ed i passeggeri, quando tali navi di una Parte navighino nelle acque territoriali o entrino, partano o effettuino l'ancoraggio dentro o fuori del porto dell'altra Parte.

2. — Quanto previsto dal comma precedente non si applica ai vantaggi, favori, privilegi ed esenzioni concessi o che verranno concessi da ciascuna delle due Parti ai Paesi interessati a seguito della partecipazione attuale o futura ad unioni doganali o istituzioni similari.

Articolo 3

Gli impianti portuali di ciascuna Parte contraente, incluse le attrezzature per il carico, lo scarico e l'immagazzinaggio in banchina, sulla riva ed in mare, nonché per l'assistenza nella navigazione, come pure per i servizi di pilotaggio, vengono forniti alle navi dell'altra Parte secondo il trattamento della Nazione più favorita.

Articolo 4

Le disposizioni del presente Accordo non si applicano al cabotaggio e ad altre attività quali il pilotaggio e la pesca che sono legalmente riservate da ciascuna delle due Parti alle proprie navi nazionali. Tuttavia quando le navi mercantili di una Parte navighino da un porto ad un altro dell'altra Parte allo scopo di scaricare merci e/o sbarcare passeggeri in provenienza dall'estero o di caricare merci e/o imbarcare passeggeri con destinazione all'estero, detta attività non viene considerata come cabotaggio.

Articolo 5

Ove le navi mercantili di una delle due Parti contraenti, di cui all'articolo 1, dovessero essere esposte a rischi marittimi o dovessero incorrere in qualsiasi altro pericolo nelle acque territoriali o nei porti dell'altra Parte, entrambe le Parti daranno reciprocamente tutta l'assistenza e tutta la protezione possibile a tali navi, al loro equipaggio, al carico ed ai passeggeri in rischio o in pericolo.

Articolo 6

Ciascuna Parte contraente riconosce i documenti di identificazione dell'equipaggio debitamente rilasciati dall'altra Parte: per le navi italiane il « Libretto di navigazione » e per le navi cinesi il « Seamen's Book ».

L'equipaggio in possesso di tali documenti può sbarcare in conformità con i regolamenti in forza nel Paese di soggiorno durante la permanenza della nave in porto.

Il comandante della nave che arriva in un porto dell'altra Parte Contraente, o un suo rappresentante debitamente designato, hanno il diritto di recarsi presso le Autorità diplomatiche e consolari del Paese di cui la nave batte la bandiera.

Articolo 7

La nazionalità delle navi di entrambe le Parti contraenti viene reciprocamente riconosciuta sulla base di certificati e di altri documenti debitamente rilasciati dalle competenti Autorità di ciascuna Parte contraente, in conformità delle norme di legge del Paese in cui le navi sono registrate, dai quali risulta che la registrazione delle navi è stata effettuata in uno dei porti dei due Paesi.

Articolo 8

Per le navi della Repubblica italiana munite di certificati di immatricolazione o di altri documenti nazionali indicanti la loro stazza debitamente rilasciati dalle competenti Autorità della Repubblica italiana, tale stazza viene riconosciuta dalle competenti Autorità della Repubblica popolare cinese senza una nuova misurazione delle navi.

Parimenti per le navi della Repubblica popolare cinese munite di certificati di immatricolazione o di altri documenti nazionali indicanti la loro stazza debitamente rilasciati dalle competenti Autorità della Repubblica popolare cinese, tale stazza viene riconosciuta dalle competenti Autorità della Repubblica italiana senza una nuova misurazione delle navi.

Le navi sprovviste di tali certificati nazionali di stazza rilasciati da ciascun Paese contraente vengono, se necessario, nuovamente misurate in base alle norme del Paese ove sono pagate le imposte e gli oneri delle navi.

Nel caso in cui i sistemi di misurazione delle due Parti contraenti siano sostanzialmente differenti, deve essere adottata una formula correttiva riconosciuta da entrambe le Parti.

Articolo 9

Tutte le spese e gli oneri, sostenuti dalle navi mercantili di cui all'articolo 1 del presente Accordo nei porti dell'altra Parte, vengono riscossi e pagati in conformità alle relative leggi e regolamenti in vigore nel porto di quella Parte.

Le compagnie di navigazione di ciascuna delle due Parti contraenti sono esenti dalla imposta sul reddito derivante da noli e da servizi passeggeri.

Articolo 10

Tutti gli introiti e i pagamenti, riscossi o effettuati da ciascuna Parte nel territorio dell'altra Parte contraente, vengono regolati in valute convertibili concordate da entrambe le Parti.

Articolo 11

Al fine di seguire l'andamento dello sviluppo commerciale tra i due Paesi e di trattare tutte le questioni di comune interesse derivanti dall'attuazione del presente Accordo, a richiesta di una qualunque delle due Parti, rappresentanti appositamente designati dalle competenti Autorità di entrambe le Parti si riuniranno alla data e nel luogo reciprocamente concordati.

Articolo 12

Il presente Accordo entra in vigore trenta giorni dopo che entrambe le Parti contraenti avranno rispettivamente compiuto tutte le necessarie procedure legali e dato reciprocamente notifica di ciò. Dodici mesi dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, qualora una delle Parti contraenti intenda denunciarlo, dovrà notificarlo per iscritto all'altra Parte ed il presente Accordo avrà termine dodici mesi dopo la data in cui l'altra Parte riceve tale notifica.

FATTO a Pechino l'8 ottobre 1972 in duplice esemplare nelle lingue italiana, cinese ed inglese, i tre testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana

GIUSEPPE LUPIS

Per il Governo della Repubblica popolare cinese

YANG CHIEL

AGREEMENT ON MARITIME TRANSPORT

between

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY
AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

The Government of the Republic of Italy and the Government of the People's Republic of China, for the purpose of developing friendly relations between the two countries and of strengthening cooperation in the field of maritime transport, have, in accordance with the principles of equality and mutual benefit, agreed as follows:

Article 1

The Contracting Parties agree to allow merchant vessels flying the national flag of the Republic of Italy and that of the People's Republic of China to navigate between the ports for foreign trade of both countries, and to engage in cargo and passenger services between the two countries, or between either country and third countries.

With the consent of the competent Authorities of both Contracting Parties, merchant vessels flying national flags of other countries and operated respectively by the shipping companies of both Parties may trade on this line.

Article 2

1. — The Contracting Parties, in the common desire to reach a real parity of treatment of the ships of the two Contracting Parties, agree to grant reciprocally the most favoured nation treatment to the merchant vessels referred to in article 1 and their crew with respect to the performance of formalities and regulations of Customs, Quarantine and Harbour Authorities, as well as mooring at anchorage or in port, shifting berths, loading and unloading, transshipment of cargo, and necessary supplies to the vessels, crew and passengers, when such vessels of one Party navigate in the territorial waters or enter, depart or anchor in port or offshore of the other Party.

2. — The content of the above paragraph does not apply to the advantages, favors, privileges and exemptions that have already been given or will be given by either of the Contracting Parties to the relevant countries as the result of the present or future participation in customs unions or similar institutions.

Article 3

Port facilities, including loading/unloading facilities and storage either on wharf, shore or water as well as navigational aids and pilotage services of one Contracting Party shall be furnished to vessels of the other Party under the terms of the most favoured nation treatment.

Article 4

The provisions of this Agreement shall not apply to cabotage and to other activities, such as pilotage and fishing which are legally reserved by each of the two Parties to its national ships. However, when merchant vessels of one Party navigate from one port to another port of the other Party for the purpose of discharging inward cargo and/or disembarking passengers or loading outward cargo and/or embarking passengers, same shall not be regarded as cabotage.

Article 5

Should merchant vessels of either Party referred to in article 1 be involved in maritime perils or encounter any other danger in the territorial waters or ports of the other Party, both Parties shall mutually render all possible salvage and protection to such vessel, crew, cargo and passengers in peril or in danger.

Article 6

Each Contracting Party shall recognize the identification documents of the crew duly issued by the other Party: for the Italian vessels the "Libretto di navigazione" and for the Chinese vessels the "Seamen's Book".

Crew members possessing such documents may be permitted to go ashore in accordance with the regulations in force in the country of stay during ship's stay in port.

The master of the ship arriving at a port of the other Contracting Party, or his duly appointed representative is entitled to call on Diplomatic and Consular Authorities of the country of which the ship is flying the flag.

Article 7

The nationalities of ships of both Contracting Parties shall be mutually recognized on the basis of certificates and other documents duly issued by the competent Authorities in compliance with the legal provisions of the country where the vessels are registered, indicating that the ship has been registered at one of the ports of either Contracting Party.

Article 8

Ships of the Republic of Italy with certificates of registry and other national documents denoting their tonnage duly issued by the competent Authorities of the Republic of Italy, shall be deemed by the relevant Authorities of the People's Republic of China, without re-measurement of the ships, to be of the tonnage denoted in those certificates or documents.

Similarly, ships of the People's Republic of China and furnished with certificates of registry or other national documents denoting their tonnage duly issued by the competent Authorities of the People's Republic of China, shall be deemed by the competent Authorities of the Republic of Italy, without re-measurement of the ships, to be of the tonnage denoted in those certificates or documents.

Ships having no such national tonnage certificates issued by competent Authorities of either Party shall be re-measured under the rules of the country where the ships' dues and charges are paid, if so required.

Should the measurement systems of the two Contracting Parties be substantially different, a correcting formula recognized by both Parties shall be adopted.

Article 9

All charges and expenses incurred by merchant vessels referred to in article 1 of the present Agreement in the ports of the other Party, shall be collected and paid in accordance with the relevant laws and regulations in force at the port of that Party.

Shipping Companies of either Contracting Party shall be exempted from income taxes on revenues made through freight and passengers services.

Article 10

All revenues collected from and expenditures paid by either Party at the other Party shall be settled in convertible currencies agreed upon by both Parties.

Article 11

In order to follow the trend of trade development between the two countries and to deal with all matters of mutual interest arising from the implementation of the present Agreement, specific delegates shall, at the request of either Party, be sent by the competent Authorities of both Parties to meet on the date and at the place mutually agreed upon.

Article 12

The present Agreement shall come into force thirty days after both Contracting Parties had respectively gone through all necessary legal procedures and mutually notified thereof. After the present Agreement had come into force for twelve months, if either Contracting Party wishes to terminate it, it shall notify the other Party thereof in writing, and the present Agreement shall be terminated twelve months after the date of receipt of such notification by the other Party.

DONE in Peking on the eighth of October of the year One Thousand Nine Hundred and Seventy Two, in duplicate, each copy has been written in Italian, Chinese and English, the three texts being equally authentic.

*For and on behalf of the Government
of the Republic of Italy*

GIUSEPPE LUPIS

*For and on behalf of the Government
of the People's Republic of China*

YANG CHIEL